

STUDIO LEGALE
AVV. STEFANIA CIVITAVECCHIA
Via Varese, 11 - 73038 SAN SEVERO (FG)
73038 SAN SEVERO (FG)
FARMACIA CIVITAVECCHIA
Via Varese, 11 - 73038 SAN SEVERO (FG)

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
AL SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L.3/2012

PREMESSE

I sottoscritti Coniugi [redacted] (nato a [redacted] e ,
residente in Foggia alla [redacted] numero [redacted] cod. fisc. [redacted]
[redacted]) e [redacted] (nata a [redacted] e ivi
residente alla [redacted] numero [redacted] CF: [redacted]
trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come
modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause
ostative, hanno depositato a mezzo dell'Avv. Renato Andreano (CF: NDR
RNT 70P18 D643; P.IVA 03245270719 e PEC: avvocatoandreano@pec.it)
nonché, anche rappresentati e difesi dallo stesso oltre che dall'Avvocato
Stefania Civitavecchia (CF: CVT SFN 73R43 I158Z, P.IVA 03370480711;
PEC: civitavecchia.stefania@avvocati.foggia.legalmail.it ed elettrivamente
domiciliati presso lo Studio Legale della stessa sito in San Severo alla Via
Varese numero 11, giusta mandato a margine al presente atto, istanza per la
nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di
Composizione della Crisi.

Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Foggia, ha
nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 - comma 9 - legge 27
gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra
indebitamento, la Dottoressa Susanna Sorrenti a cui è demandato l'incarico di

Mandato
Avv. Renato
Andreano e
Avvocato
Stefania
Civitavecchia

Vi
deleghiamo a
rappresentarci e
difenderci in ogni
fase e grado del
presente giudizio. Vi
conferiamo all'uopo
tutti i poteri inerenti
al presente mandato
compresi quelli di
transigere, di farVi
sostenire, di farVi
chiamare terzi in
causa, di promuovere
la riassunzione, di
rinunciare agli atti e
di conciliare.
Eleggiamo domicilio
presso lo studio
dell'Avv. Stefania
Civitavecchia sito in
San Severo alla Via
Varese, 11. Con
espressa
autorizzazione al
trattamento dei dati
personali ai sensi
della legge 196/2003
e delle norme sulla
tutela del segreto
professionale.

[redacted]
[redacted]
[redacted]
autentiche
[redacted]
[redacted]



- 1 il giudizio sulla completezza ed attendibilità della
- 2 documentazione depositata a corredo della proposta di accordo da sovra indebitamento;
- 3 il giudizio sulla fattibilità come proposto con riferimento ai creditori assistiti di privilegio derivante da ipoteche, attestare che la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quelle realizzabile, in ragione della collazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

La Dottoressa Susanna Sorrenti, iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Foggia, accettava l'incarico.

Ciò posto, in presenza di sovra indebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, è stato predisposto il presente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovra indebitamento, che sarà verificato ed attestato dal nominato O.C.C..

Di seguito è illustrata la proposta di Piano del Consumatore elaborato con il supporto e la consulenza degli Avvocati Renato Andreano e Stefania Civitavecchia.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè gli istanti Coniugi Debitori [REDACTED]

[REDACTED]



- a) si trovano in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche;
- c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- d) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.

3.CAUSE DI INDEBITAMENTO

Nel sottoporre al vaglio la seguente proposta di piano del consumatore si è necessario evidenziare che i coniugi [REDACTED] si presentano come consumatori diligenti et oculati nei confronti del denaro.

La prova documentale di quanto asserito risiede nella evidente circostanza che i Coniugi [REDACTED] giungono alla sottoscrizione della prima



obbligazione contrattuale finanziaria solo al verificarsi della sussistenza sia delle effettive capacità economiche e sia dei necessari requisiti tecnici finanziari.

In effetti, sarà solo nel mese di ottobre dell'anno 2007 che i Coniugi [redacted] [redacted] sottoscrivono con il Banco di Napoli Gruppo Intesa San Paolo – contratto di MUTUO Ipotecario per l'importo complessivo di euro 209.033,00 (all.to 1) per acquisto della abitazione principale, (mediante rimborso di numero 300 rate dell'importo di euro 1.315,04).

All'epoca della sottoscrizione del Contratto di Mutuo la Signora [redacted] risultava già titolare di Ditta individuale avente quale oggetto sociale [redacted] con sede legale in [redacted] [redacted], come da Visura che si allega (all.to 2); mentre il Signor [redacted] [redacted], per espressa decisione dei coniugi, si occupa fattivamente di tutto ciò che necessita allo svolgimento del menage familiare, valga il vero l'esistenza di un assicurazione in qualità di Casalinga (all.to 3).

All'epoca della sottoscrizione del Contratto di Mutuo il nucleo familiare si componeva oltre ai Coniugi anche di due figli, quali [redacted] e [redacted] come da Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di Stato di Famiglia che si allega (all.to 4).

All'uopo si evidenzia che tra i Coniugi sussiste il regime della separazione dei beni, come da Estratto Atto di Matrimonio che si allega (all.to 5).

Orbene, ogni pagamento viene ad essere regolarmente effettuato come ogni adempimento fiscale e tributario.

I Coniugi [redacted] quali soggetti aventi un atteggiamento attento nei confronti del denaro, sottoscrivono le successive obbligazioni finanziarie solo per evidenti necessità della famiglia e di sicurezza dell'immobile ;valga il vero



Compass Spa di euro 28.781,28 della durata di anni sei per una rata mensile di euro 400,74 per un residuo di euro 19.187,52 (all.to 6), per Ristrutturazione dell'immobile, come da Piano di Ammortamento Finanziamento Compass;

Finanziamento Banco di Napoli di euro 9,879,36 della durata di anni cinque con rata mensile di euro 207,00 per un residuo di euro 2.401,52 (all.to 7), per spese universitarie Facoltà di Economia e Commercio, Università di Foggia per la [REDACTED];

Orbene, [REDACTED] onorano ogni adempimento finanziario e familiare.

Appunto si osserva che la loro carta "d'identità finanziaria" è lineare e non presenta perplessità, al punto tale da ottenere concessione al credito da parte dei soggetti finanziatori data la puntualità nei pagamenti.

Tuttavia lo sforzo di continuare ad essere diligenti in ogni pagamento, anche sacrificando dei giorni di riposo e le stesse vacanze, inizia ad essere faticoso.

Precisamente l'attività della [REDACTED] subisce un'iniziale riduzione di fatturato in seguito all'entrata in vigore della Legge 148 del 2011 che ridisegna, se così può dirsi, la cartina geografica giudiziaria mediante la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Siffatto evento del tutto imprevedibile, che di fatto comporterà la chiusura di diverse sedi distaccate con accorpamento presso il Tribunale di Foggia, si tradurrà, per l'attività della Signora [REDACTED] in termini di calo produttivo.

Anche i guadagni delle sedi distaccate erano rilevanti.

Tuttavia quanto sopra non sarà l'unico evento isolato, in effetti altro evento che in maniera preponderante inciderà negativamente sull'attività della



Signora [REDACTED] così da ridurla ancora di più, sarà anche l'entrata in vigore della Legge numero 221 del 2012 che disciplinerà l'arrivo del processo civile telematico.

Va da sé che tutto quello che fino a qualche mese prima comportava voluminose stampe cartacee, come i fascicoli di causa, cedono il posto al telematico senza più stampe, se non per motivi di "cortesia".

Ciò posto, onorare puntualmente gli obblighi finanziari e fiscali comincia ad essere davvero oneroso e faticoso al punto tale da iniziare a poter garantire solo un sostentamento dignitoso alla famiglia; valga il vero la richiesta sospensione mutuo, con ottenimento, inoltrata solo nel mese di Maggio 2018 (all.to 8), indi ben dopo sei anni dalle iniziali riduzioni produttive, poiché lo sforzo di pagare puntualmente tutto prende il sopravvento su ogni effettiva capacità economica di poterVI adempiere realmente; valga il vero che la scelta di fare ricorso a tale procedura risiede proprio nella evidente necessità dei Coniugi Debitori di dover far vivere dignitosamente la famiglia pagando ogni debito secondo la loro reale attuale capacità economica, senza sottrarsi alle obbligazioni contratte.

Va da sé che si verificano i primi ritardi nei pagamenti delle finanziarie e Mutuo, riuscendo così solo ad onorare i tributi del comune, Tasse e IVA, per i quali, infatti, non si registrano situazioni debitorie.

Orbene, a risoluzione della debitoria venutasi a creare si propone la esclusione della ipotesi della liquidazione del bene immobile atteso che comunque andrebbe a penalizzare lo stesso ceto bancario che, per un meccanismo consentito ex lege, può verificarsi che l'immobile non venga venduto al primo esperimento di vendita disposto dal Giudice.



In tale evenienza il Codice di rito, al fine di rendere più appetibile il bene pignorato o liquidato e nel contempo consentire la soddisfazione anche parziale del creditore procedente, impone al Giudice di abbassare il prezzo d'asta ad ogni successivo esperimento di vendita, con riduzione entro il limite di $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo fissato in precedenza.

Come è facile intuire, questo meccanismo di ribasso del prezzo d'asta dell'immobile pignorato o soggetto a liquidazione favorisce perlopiù i terzi offerenti, i quali, ben consci di tale possibilità prevista *ex lege*, spesso lasciano andare volontariamente deserte diverse udienze di vendita, così da poter acquistare l'immobile a prezzi ben al di sotto di quelli di mercato.

Diversamente dagli offerenti, il suddetto meccanismo sfavorisce sia il creditore pignoratizio che il debitore esecutato.

Ancora, il creditore, a causa dei continui ribassi, corre il rischio concreto di soddisfarsi con una somma di denaro di molto inferiore rispetto il credito inizialmente vantato, poichè dalla somma ricavata dovranno decurtarsi anche i costi della procedura come il compenso del professionista sia in qualità di Delegato che di custode, nonché, le spese di pubblicazione per ogni bando: il debitore esecutato, d'altro canto, si vedrebbe portar via l'immobile di sua proprietà ad un prezzo così basso da risultare assolutamente inidoneo a soddisfare le pretese dei suoi creditori.

Ciò posto, nella proposta di piano del consumatore che di seguito si andrà a dettagliare, si soddisfano tutti i creditori e non solo il creditore titolare del rapporto di Mutuo



4. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI.

Riguardo alla Solvibilità e alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni è importante rilevare come i Coniugi Debitori non hanno mai subito protesti (cfr. visura protesti – allegato 10).

5. SITUAZIONE DEBITORIA Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate

- Debito residuo per Mutuo ipotecario numero [REDACTED] per euro 146.371,78, comprensivo di residuo, rate arretrate e interessi di mora come da certificazione credito in possesso del Professionista OCC, Dottoressa Susanna Sorrenti;
- Debito Residuo Finanziamento Compass SPA, pari ad euro 19.187,52 per residuo del finanziamento come da certificazione credito in possesso del Professionista OCC, Dottoressa Susanna Sorrenti;
- Debito residuo Finanziamento Banco di Napoli numero [REDACTED] per un residuo di euro 2.656,22 comprensivo di residuo, rate arretrate e interessi di mora, comprensivo di residuo, rate arretrate e interessi di mora come da certificazione credito in possesso del Professionista OCC, Dottoressa Susanna Sorrenti;
- Debito Residuo Carta di Credito Compass Spa, numero [REDACTED] di euro 1.212,41 come da certificazione credito in possesso del Professionista OCC, Dottoressa Susanna Sorrenti
- Nessun Debito a ruolo presso Agenzia Delle Entrate;
- Nessun Debito per Tributi Comunali;
- Nessun Debito per Bolli Auto



**6. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI
IMPIGNORABILI.**

A carico dei Coniugi [REDACTED] non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. .

7. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai Coniugi [REDACTED] è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;

1. Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) – euro 150,00 mensili
2. Alimenti – euro 350,00 mensili;
3. Gestione Autovettura – euro 100,00 mensili;
4. Vestiario – euro 150,00;

La media mensile della spesa si aggira attorno a euro 750,00 (settecentocinquanta/00) pertanto si potrà fare affidamento su una somma di euro 550,00 circa mensili da destinarsi al soddisfacimento dei creditori atteso che la media del fatturato mensile si aggira attorno ad euro 1.300,00 circa, come da dichiarazione dei redditi 2019 per redditi anno 2018 (all.to 11).

**8. ELENCO DEI BENI, IMMOBILI E MOBILI DI
PROPRIETA'**

I beni di proprietà dei Signori [REDACTED] come risulta anche dalla visura catastale che si allega (all.to 12), è l'immobile dove vivono.



euro 550,00 circa mensili da destinarsi al soddisfacimento dei creditori atteso che la media del fatturato mensile si aggira attorno ad euro 1.300,00 circa, come da dichiarazione dei redditi 2019 per redditi anno 2018 (all.to 11).

8. ELENCO DEI BENI, IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA'

I beni di proprietà dei Signori Coniugi [REDACTED], come risulta anche dalla visura catastale che si allega (all.to 12), è l'immobile dove vivono.

Precisamente immobile ubicato in [REDACTED] alla [REDACTED], numero [REDACTED] accatastato al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub. [REDACTED] piano P3, Cat. A/3, classe III, vani 6:

Locale autorimessa, accatastato al al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub. [REDACTED] Cat. C/6, classe III, mq.23:

Si dispone dei seguenti veicoli,

Lancia Delta anno 2009, tg [REDACTED] intestata alla Signora [REDACTED]
[REDACTED]

Citroen C3 anno 2005 tg. [REDACTED] cointestata [REDACTED]
[REDACTED]

BMW r1200gs anno 2007 tg. [REDACTED] intestata [REDACTED]

Non sono oggetto di vendita ai fini soddisfattivi dei creditori.

Non si dispone di altri beni mobili registrati o di crediti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni immobili negli ultimi cinque anni, come da Ispezioni ipotecarie che si allegano (all.ti 13).

I coniugi sono in regime di comunione dei beni come da Estratto Atto di Matrimonio, di cui all'allegato 5.



PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE.

PAGAMENTI

- 1) **Compenso del Professionista:** il compenso del professionista OCC pari al residuo di euro 5.345,74 oltre oneri fiscali da versare in numero di 10 rate per un importo mensile di euro 534,57;
- 2) **Mutuo ipotecario numero [REDACTED]** per euro 146.371,78; si propone di restituire il mutuo ipotecario per euro 80.000,00 (atteso il regolare pagamento effettuato per anni dieci per un totale di 120 rate per un importo di euro 160.000,00 circa) per la durata di anni 16 rispettando la scadenza naturale del contratto di mutuo, per un tasso di interesse dell'1,90% per una rata costante mensile di euro 483,53. Nulla per interessi di mora.
- 3) **Debito Residuo per** finanziamento Compass SPA per euro 19.187,52. Si propone di restituire il 40% del residuo è quindi pari a 7.675,00 da restituire in **numero di 84 rate pari ad euro 91,37**. Nulla per interessi.
- 4) **Debito Residuo Finanziamento** Banco di Napoli numero [REDACTED] 2.656,22 . Si propone di restituire il 40% del residuo è quindi pari ad euro 1.062,49 da restituire in numero di 24 rate **pari ad euro 44,25**; Nulla per interessi:
- 5) **Debito Residuo Carta di Credito Compass Spa**, numero [REDACTED] di euro 1.212,41. Si propone di restituire il 40% del residuo è quindi pari ad euro 484,96 da restituire in numero di 24 rate **pari ad euro 20,21**. Nulla per interessi-



- 6) **Altre prestazioni professionali Avvocati Renato Andreano e Stefania Civitavecchia** per redazione proposta piano del consumatore pari al residuo di euro 2.000,00 da versare con 10 rate mensili dell'importo di euro 200,00

La proposta del piano del consumatore così impostata, a cui si aggiunge la richiesta della moratoria così come prevista e disciplinata dall'articolo 8 della legge 3/2012, consente di pagare quanto segue;

dal primo al decimo mese si compiranno solo il pagamento in prededuzione del Professionista OCC, Dottoressa Susanna Sorrenti, e Altri Professionisti, Avvocati Renato Andreano e Stefania Civitavecchia, così per una rata di euro 734,37.

Dal 12° mese al 13° mese la rata è di euro 155,83;

dal 14° mese al 23° mese la rata è di euro 639,36 con saldo delle debitorie Carta di Credito Compass Spa numero [REDACTED] e Prestito Banco di Napoli numero [REDACTED]

dal 24° mese al 84° mese la rata è di euro 574,90 con saldo della debitoria Finanziamento Compass Spa;

dal 85° mese al 204° mese la rata è di euro 483,53 con saldo della Debitoria Mutuo Banco di Napoli.

DURATA TEMPORALE

In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, occorre interpretare la disciplina di cui alla l. 3/2012



nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie.

Più in particolare, il primo orientamento ha ritenuto di ammettere piani del consumatore con dilazioni lunghissime, anche di 20, 25 o 30 anni (esempio Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016) ovvero di 18 anni (esempio Tribunale di Napoli decreto 28.10.2015) o di 10 anni (esempio Tribunale Napoli, decreto 18.2.2017).

Ciò posto il parametro preso in considerazione da tale impostazione è l'età della Debitrice, rapportata alla vita media delle donne (84,6) e del Debitore rapportata alla vita media degli uomini (80,3).

MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO.

Si precisa che la prima rata di ammortamento decorrerà il giorno 15 del mese successivo all'omologa e le rate successive verranno pagate sempre entro il giorno 15 di ogni mese con l'eventualità di slittamento in avanti se la scadenza cade in un giorno festivo.

Il piano prevede il pagamento di tutti i creditori in pro quota

In caso di accettazione della proposta del Preposto Piano del Consumatore i Creditori comunicheranno ai Signori [REDACTED] presso cui poter effettuare i dovuti bonifici.

Istanti Coniugi Debitori [REDACTED] invocano nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.



A **GARANZIA** del prospettato piano del consumatore sin d'ora si evidenzia l'immobile di proprietà dei Coniugi [REDACTED] ubicato in [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Appare necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto dai ricorrenti al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Ciò posto oltre alla ipotesi della liquidazione, le cui negatività sono state già prima richiamate, (cfr. pagine 6 e 7), anche a voler ipotizzare una normale vendita immobiliare non può farsi a meno di considerare che il valore attuale risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alla luce, soprattutto, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la cui messa in vendita non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente il creditore ipotecario e le obbligazioni finanziarie.

CONCLUSIONI

Gli Istanti Coniugi Debitori, consapevole della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano del Consumatore così proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo contemporaneamente



e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire a Se Stesso, azzerando così i propri debiti.

Il Piano del Consumatore così proposto, a cui si aggiunge la richiesta della moratoria così come prevista e disciplinata dall'articolo 8 della legge 3/2012, appare la migliore alternativa che permette di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, tenuto conto che l'attivo a disposizione è incapiente.

All'uopo si rende opportuno evidenziare che nella procedura riguardante il piano del consumatore espressamente la legge 3/2012 esclude la partecipazione dei creditori.

Precisamente, la configurazione normativa del piano del consumatore si delinea secondo un modello di "concordato coattivo" nel quale non è prevista la fase di approvazione della proposta per deliberazione dei creditori.

La giustificazione di questa peculiare configurazione è individuabile nella tutela dell'interesse di ordine pubblico economico alla definizione ragionevole delle situazioni di sovraindebitamento.

Alla volontà dei creditori è sostituita la valutazione discrezionale del Giudice che scrutinerà la fattibilità, l'assenza di atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore.

Quanto al contenuto del piano vale il principio della atipicità della proposta poiché è riconosciuta la massima autonomia con possibilità di soddisfare i creditori in qualsiasi forma.



Nulla viene normato anche per quanto attiene la durata; la legge 3/2012 non prescrive una durata massima per la concretizzazione del piano del consumatore.

Il piano deve solo assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili (es: crediti alimentari).

Ciò posto, gli Istanti Coniugi Debitori [REDACTED] esplicitamente chiedono al Sig. Giudice del Sovra indebitamento di disporre, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 , lettera c) legge 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si resta in attesa delle decisioni in merito alla proposta di Piano del Consumatore come sopra prospettata.

Con osservanza.

San Severo, lì 16.01.2020

Esibisce e deposita;

- 1) Contratto di Mutuo Ipotecario Banco di Napoli – Gruppo Intesa San Paolo;
- 2) Visura Camerale Ditta Individuale [REDACTED]
- 3) Assicurazione Casalinga Signor [REDACTED]
- 4) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione di Stato di Famiglia;
- 5) Estratto Atto di Matrimonio;
- 6) Contratto e Piano di Ammortamento Finanziamento Compass Spa;



7) Contratto e Piano di Ammortamento Finanziamento Banco di Napoli

– Gruppo Intesa San Paolo Spa;

8) Richiesta Sospensione Mutuo anno 2018;

9) Ricevute Pagamenti TARI ed IVA;

10) Visura protesti;

11) Dichiarazione dei Redditi anno 2018;

12) Visura Catastale;

13) Ispezioni ipotecarie;

S. Leo Foppa

Andrea Tancig
Paolo Tancig



Proc. n. 229/2020 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA

del piano del consumatore ex art. 12 bis legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 229/2020 V.G., proposto da [REDACTED] e [REDACTED],

Letto il piano del consumatore proposto il 23/01/2020 dai ricorrenti;

Letta la relazione dell'OCC dott.ssa Susanna Sorrenti, che appare completa di quanto richiesto dall'art. 9 L. n. 3/2012, commi 3 bis e 3-bis.2, e contenente parere favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti, sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 per l'ammissione del proponente alla procedura di composizione del piano del consumatore e sulla fattibilità del piano proposto;

Osserva

In ordine ai presupposti di cui all'art. 6 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto si ha conferma, che la debitoria è stata contratta per scopi estranei ad attività imprenditoriale esercitata [REDACTED] sotto forma di vita individuale;

Al riguardo va osservato come l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato la sussistenza di un debito tributario per Iva relativa all'anno 2017 a carico della ricorrente [REDACTED] rinveniente dall'attività di impresa svolta dalla stessa, ammontante a complessivi € 1428,99. Tale debitoria è stata tenuta estranea al piano del consumatore presentato dai ricorrenti in quanto frutto di adempimento mediante accordo di rateizzazione intercorso con l'Agenzia delle Entrate, in corso di esecuzione/adempimento;

Sui coniugi [REDACTED] gravano le seguenti debitorie:

- 1) mutuo ipotecario contratto il [REDACTED] con il San Paolo Banco di Napoli mutuo per l'importo di € 209.033,00 da restituire in 25 anni con rata mensile di a circa € 1.300,00; con debito residuo (secondo la comunicazione dell'istituto bancario all'OCC) di **€ 146.371,78**;



2) finanziamento Compass S.p.A. (contratto n. [REDACTED]) dell'originario importo di € 19.603,91, al tasso fisso del 10,90%, in 72 rate mensili da € 400,74 (per complessivi € 28.831,54), con debito residuo di € 19.187,52;

3) Carta di credito della Compass (n. [REDACTED], rilasciata [REDACTED] con apertura di linea di credito, con debito attuale di € 1.212,41;

- L'esborso mensile relativo ai suddetti debiti è pari a complessive € 1.608,70;

- I ricorrenti sono titolari esclusivamente del reddito rinveniente dall'attività della ditta individuale esercitata [REDACTED] con reddito netto medio mensile, negli ultimi tre anni, € 1.300,00 circa;

- Sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;

In ordine ai presupposti di cui all'art. 7 L. n. 3/2012

I ricorrenti hanno dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario e piuttosto, anche sulla base della relazione dell'OCC, si ha conferma che [REDACTED]

a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, ovvero non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica il [REDACTED] non svolgente attività di impresa, e piccolo imprenditore [REDACTED] con impresa non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 legge fallimentare;

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;

c) non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

d) hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

Il Piano

Il piano prevede:

- il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 54% circa, con le seguenti modalità: restituzione dell'importo di € 80.000,00 in 16 anni, in linea con la scadenza naturale del contratto di mutuo, al tasso di interesse dell'1,90% e con una rata mensile costante di € 483,53, per un totale di 192 rate pari ad un importo complessivo di € 92.837,99;

- il pagamento dei creditori chirografari con le seguenti modalità:

* finanziamento Compass pari ad € 19.187,52 mediante restituzione del 40%, pari all'importo di € 7.675,00, in 84 rate da € 91,37. Nulla per interessi;

* finanziamento Banco di Napoli n. [REDACTED] pari ad € 2.656,22 mediante restituzione del 40%, pari ad € 1.062,49, in 24 rate da € 44,25;

- carta di credito Compass n. [REDACTED] di € 1.212,41 mediante restituzione del 40%, pari ad € 484,96, in 24 rate da € 20,21; nulla per interessi;

- il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% con le seguenti modalità: competenze spettanti allo scrivente OCC pari ad un residuo di € 5.345,74, oltre oneri fiscali, da versare in 10 rate mensili di € 534,57, e agli Avvocati Renato Andreano e Stefania Civitavecchia, pari ad € 2.000,00,



oltre oneri fiscali, da versare in 10 rate mensili da € 200,00, per una rata complessiva mensile di € 734,57;

Il piano si fonda sul reddito netto mensile di 1.300,00 circa rinveniente dall'attività di ditta individuale [REDACTED] del quale (sottratto l'importo di € 750 mensili circa per il fabbisogno della famiglia) € 550,00 saranno mensilmente destinati al pagamento dei creditori;

In ordine al presupposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. d-ter)

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 7 comma 2 lett. d-ter L. n. 3/2012 (nel testo vigente, come da ultimo modificato dal D.L. n. 137/2020), stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta quando esclude che il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

La modifica normativa da ultimo entrata in vigore, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura vede eliminato il riferimento alla colpa generica ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve esaminare anche *“le cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”* (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a), ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”*.

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave (né dolo), di poterli adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta, licenziamento, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da [REDACTED] con colpa grave.

Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, si rileva, infatti, che lo stato di sovraindebitamento degli odierni ricorrenti sia da imputare alla crisi che ha attraversato l'attività lavorativa [REDACTED], unica fonte di reddito del nucleo familiare, per cause esterne alla gestione della ditta, individuate, in via principale nel crollo della domanda rivolta della ricorrente conseguita all'introduzione del sistema telematico per il deposito degli atti del processo civile e penale, cui è



conseguita una riduzione irreversibile del volume di affari e dei ricavi dell'attività di [REDACTED]. Ha accertato l'OCC che sino al 2012 i ricavi conseguiti dalla ditta della ricorrente hanno sempre superato i 55.000,00 euro annui, mentre dal 2013 detti ricavi subiscono una rilevante contrazione, causando un rilevantissimo abbattimento, tanto che negli ultimi tre anni, dal 2016 al 2018, l'attività ha registrato ricavi rispettivamente, di euro 37.164,00, di euro 31.047,00 e di euro 27.392,00. Ciò peraltro pressochè contestualmente all'aumento delle esigenze della famiglia, stante gli studi universitari di una figlia con relativi oneri da sostenere.

Sulla scorta di tali risultanze deve ritenersi che non sussiste colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di far fronte alle impreviste necessarie esigenze proprie e dei propri familiari, con i propri guadagni, adempiendo regolarmente le obbligazioni assunte sino all'anno 2018, e senza che emerga alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere le spese per il proprio sostentamento e quelle dettate da situazioni imprevedibili occorse. Né in relazione al soggetto ed alle sue conoscenze era esigibile una condotta diversa.

In ordine al requisito di cui all'art. 7, comma 1

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, e considerato che l'istituto bancario mutuatario conserva comunque la sua garanzia ipotecaria, va detto, per come rilevato dall'OCC, nell'ambito della propria relazione:

- che il creditore ipotecario non sarebbe soddisfatto per l'intero, ciò tenuto conto del valore degli immobili (appartamento di 120 mq ca. e box di pertinenza di 23 mq) il cui valore è stato attestato dall'OCC in € 94.000,00 sulla scorta dell'applicazione dei coefficienti moltiplicatori forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, a fronte della contestazione sollevata dal creditore ipotecario Intesa San Paolo S.p.A. in merito alla non convenienza del piano proposto perché non corrispondente la misura di soddisfazione a quella ricavabile dalla vendita degli immobili deve rilevarsi: a) che il valore di stima della banca (pari a € 246.000,00) è riferito ad una stima operata all'epoca di concessione del mutuo (anno 2007) e quindi non più attuale alla luce della lunga crisi che dal 2008 attraversa il mercato immobiliare; b) che pur volendo attribuire agli immobili un valore di stima di 150.000 euro circa (pari cioè al valore del debito residuo) o anche di 180.000 euro, non v'è dubbio che tali valori non sarebbero quelli che si realizzerebbero in sede di esecuzione forzata dovendosi in primo luogo considerare, secondo l'esperienza, almeno una prima asta deserta, e dunque almeno un secondo esperimento di vendita con un prezzo ribassato e con possibilità anche di aggiudicarsi l'immobile al prezzo base d'asta, ed in secondo luogo dovendosi considerare spese della procedura esecutiva che andrebbero ad erodere il ricavato dalla vendita, così che il valore di verosimile realizzo del bene verrebbe ad assestarsi sull'importo di oltre 90.000,00 previsto nel piano;

- che inoltre con il piano del consumatore proposto si garantisce anche il soddisfacimento dei creditori chirografari, e viene consentito ai proponenti di conservare l'immobile adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, tenuto anche conto della presenza di due figli maggiorenni economicamente



non indipendenti. Ragion per cui, effettivamente, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare e il rischio che l'eventuale esecuzione immobiliare possa concludersi anche con la estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, e che è in linea con lo spirito della legge l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, nel caso di specie, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori rispetto alle esigenze del proponente;

- che il piano risulta essere quindi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ordine ai presupposti di cui all'art. 8 comma 4 L. n. 3/2012

Dispone l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma.

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, ed il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancor più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. n. 27544/2019; Cass. n. 17834/2019; Cass. n. 17391/2020) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta anche al fine di arginare il fenomeno del ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

* che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.



Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (18 anni) è sostanzialmente in linea con la scadenza originaria del mutuo (v. contratto di mutuo) (avuto riguardo alla data di deposito della domanda e del piano), e non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità del calo dei redditi dei debitori (che ne ha provocato l'incapacità al regolare adempimento), della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.

Né può condividersi l'approccio della creditrice che mette a confronto l'ipotesi della vendita, in sede esecutiva dell'immobile, e la conseguente celere soddisfazione (verosimilmente parziale) del proprio credito, con il rientro del credito attraverso il piano del consumatore, dovendosi, piuttosto, comparare il tempo di estinzione del debito secondo l'originario piano di ammortamento del mutuo con l'arco di tempo di durata del piano del consumatore. E secondo questo diverso approccio comparativo nel caso di specie la dilazione prevista dal piano per l'estinzione (pur parziale) del debito è sostanzialmente in linea con l'originario termine di restituzione del finanziamento, così che il sacrificio delle ragioni creditorie non può ritenersi eccessivo.

In ordine alle contestazioni ex art. 12 bis comma 4 L. n. 3/2012

Il creditore Intesa San Paolo S.p.A., come si è detto, si è opposto all'omologa del piano, contestandone la convenienza. Gli aspetti di critica sottesi all'opposizione sono stati esaminati nei precedenti paragrafi onde, qui, deve solo concludersi nel senso che l'opposizione va disattesa.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto da [REDACTED]
- 2) **Dispone** che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Avverte**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, L. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura dell'OCC a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n. 3/2012, che l'OCC vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;



- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, dell'OCC.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed all'OCC.

Foggia, 04/03/2022.

Il Giudice
dott.ssa Caterina Lazzara



